

Diritto societario - Notariato del Triveneto: limiti all'ammissibilità del voto divergente nel caso di socio titolare di quote di diverse categorie

08 Novembre 2018

Carolina Sartoni

Qualora ricorra un interesse meritevole di tutela e non si contravvenga ai principi di buona fede e correttezza, **si ritiene possibile che un socio titolare di quote di partecipazione di più categorie:**

a) **possa esercitare il diritto di voto attribuito da una categoria in maniera diversa rispetto a quello attribuito da un'altra categoria;**

b) **partecipi alle decisioni dei soci solo con determinate quote di categoria e non con altre.**

Ciò è quanto espresso dal **Consiglio Notarile del Triveneto** nella sua massima l.n.9, che si pone in contrasto con la tradizionale tesi sull'inammissibilità del voto divergente, divieto generale per le S.p.a. e in caso di unitarietà della quota per le S.r.l..

Secondo la **tradizionale dottrina**, nelle S.p.a. è illegittimo il voto espresso non unitariamente: tale illegittimità è confermata dal principio di matrice giurisprudenziale (10 luglio 1995, Corte d'Appello di Bologna) di non contraddittorietà della manifestazione di volontà, secondo cui il voto è la dichiarazione unilaterale di volontà espressa dal socio in assemblea e come tale non può essere contraddittoria.

Il Notariato contraddice questo principio affermando che la possibilità di voto divergente è contemplata sia dalla normativa comunitaria che da vari ordinamenti, tra cui quello italiano.

Il Notariato compie un'analisi della Direttiva 2007/36/CE sulla possibilità di nomina di più rappresentanti per un unico azionista: il testo comunitario prevede che gli Stati membri possano “*limitare il numero di persone che l'azionista può designare come rappresentanti per una determinata assemblea*”, **legittimando indirettamente, quale regola residuale, la possibilità di nomina di più rappresentanti da parte di un unico azionista.** Il notariato prevede inoltre che un soggetto titolare di più azioni depositate in più “*conti titoli*” possa nominare rappresentanti distinti, uno per ogni “*conto titoli*”.

Nel nostro ordinamento, a partire dall'entrata in vigore del T.U.F. (D. Lgs. 58/1998), è stata espressamente è prevista ipotesi di voto divergente.

Inoltre, già alla fine degli anni '60 **Floriano D'Alessandro** introdusse una tripartizione fra le “*posizioni soggettive dell'azionista*”. In particolare, distinse tra:

- 1) posizioni che ineriscono al socio in quanto tale, indipendentemente dall'entità della partecipazione a lui spettante;
- 2) posizioni che si ricollegano solo al/ai socio/soci la cui partecipazione non è inferiore ad una certa entità;
- 3) posizioni su cui incide in maniera diretta l'entità della partecipazione.

Il notariato precisa che, **rispetto al punto 3**, le posizioni soggettive sono:

- a) entità dell'obbligo di conferimento: ex articolo 2346, 4° comma codice civile;

b) diritti agli utili e alla quota di liquidazione: ex articolo 2350, 1° comma codice civile;

c) **diritto di voto**: ex articolo 2351, 1° comma codice civile, “*ogni azione attribuisce il diritto di voto*”, ed è proprio su questo punto 3 che il Notariato pone il focus.

Difatti, secondo il punto 3 è teoricamente concepibile che il socio si comporti in maniera diversa in relazione alle singole azioni di cui è titolare e la liceità dell'eventuale divergenza nel comportamento dell'azionista si valuterà caso per caso, avendo riguardo all'esistenza o meno di norme o principi che vi si oppongano.

Di conseguenza - afferma il Notariato - il termine di riferimento per l'esercizio del diritto di voto è l'azione e l'espressione “*vota il socio, non l'azione*” (Pietro Trimarchi) dev'essere corretta in “**il socio vota con le azioni con le quali sceglie di votare**” (Pier Giusto Jaeger).

In conclusione, l'ammissibilità del voto divergente nelle S.p.a. deve “*essere considerata una delle utilizzazioni pratiche dell'incorporazione delle partecipazioni sociali in azioni*” (Pier Giusto Jaeger) ma la facoltà dell'azionista di votare in maniera non unitaria **deve essere retta da un interesse meritevole di tutela e non violare i principi di correttezza e di buona fede.**

[Qui](#) il link al testo della massima.

(Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Presentazione degli orientamenti in materia di atti societari, appendice 2018, 22 settembre 2018 Venezia)

TAG: *notai delibera societaria, S.r.l., società per azioni, Diritto commerciale, Diritto societario*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.